Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

*Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Annachiara Di Paolo, n. 1318 del 4 luglio 2019*
www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Avellino – II sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N omissis del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013, riservata in decisione all'udienza del 29 gennaio 2019 con concessione dei termini ex art. 190 cpc, avente ad **oggetto**: accertamento nullità e restituzione somme

**TRA**

**TIZIO**

*ATTORE*

**E**

**SPA**

*CONVENUTA*

**BANCA**

TERZA CHIAMATA

**CONCLUSIONI**
I procuratori hanno concluso come da verbale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con l'atto introduttivo TIZIO, premesso che nel marzo 2012 aveva stipulato con la convenuta un contratto di cessione del quinto della pensione e che i tassi pattuiti erano superiori al tasso usura – ha chiesto accertarsi le nullità contrattuali e condannare la convenuta alla restituzione di quanto pagato in eccedenza.

Con ordinanza del 10.11.2015 il Giudice invitava le parti ad adire il procedimento obbligatorio di mediazione.

All'incontro del 4.2.2016, il mediatore designato, dato atto della presenza del difensore di parte istante, e dei difensori delle parti invitate, dava atto che le parti dichiaravano di non volere dare inizio alla mediazione.

La domanda è improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all'Organismo di Mediazione competente.

Infatti, l'ordine del Giudice di disporre la mediazione può ritenersi assolto solo in caso di presenza personale della parte (o di un suo delegato) accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore anche se delegato dalla parte.

La Suprema Corte con la sentenza n.8473/2019 ha così pronunciato: "*Deve quindi ritenersi che la parte che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento*

MEDIAZIONE: il potere di farsi sostituire può essere conferito solo con procura sostanziale

*del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia , come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista."*

Pertanto, nella specie deve ritenersi che all'incontro del 4.2.2016, non avendo i difensori delle parti depositato alcuna speciale procura rilasciata dai rispettivi assistiti in merito alla procedura di mediazione, non si è verificata alcuna valida comparizione dei medesimi.

Il tentativo di mediazione deve quindi considerarsi *tamquam non esset* con conseguente improcedibilità della domanda.

Tenuto conto dei motivi delle decisione le spese di lite vanno compensate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Avellino – II sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:

1. Dichiara improcedibile la domanda;
2. Compensa le spese.

Così deciso in camera di consiglio il 4 luglio 2019

Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

Ex Parte Creditoris



*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,*
*registro affari amministrativi numero 8231/11*
*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*